

DOTT. MARCO SILVA - NOTAIO
STUDIO: PIAZZA ADELAIDE LONIGO N. 8 - 35030 RUBANO
Tel. 049/8979136 - Fax 049/8984084

CERTIFICATO

Certifico io sottoscritto Dr. MARCO SILVA, Notaio in Rubano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Padova, che con mio verbale in data odierna, da registrarsi nei termini, l'assemblea della società a responsabilità limitata denominata "POLISPORT RUBANO S.R.L." con sede legale in Padova, Via San Marco n. 11/C, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04435080280; R.E.A.: PD-389467; capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per Euro 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta virgola zero zero);

ha deliberato

- 1) di modificare la denominazione sociale della società dall'attuale in "POLISPORT RUBANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "POLISPORT RUBANO S.S.D. A R.L.";
- 2) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo statuto della società nel testo che - recante altresì la modifica ora deliberata - si riporta in calce.

"S T A T U T O

Articolo 1

DENOMINAZIONE

La Società si denomina: "POLISPORT RUBANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "POLISPORT RUBANO S.S.D. A R.L.".

Articolo 2

SEDE

La Sede è nel Comune di Padova all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 3

DURATA

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemi-



parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto, nel rispetto delle vigenti normative, la promozione dello sport in tutti i suoi aspetti e le sue manifestazioni.

In particolare, la società ha per oggetto le seguenti attività: l'esercizio, la formazione, la promozione, la preparazione e la gestione dell'attività sportiva dilettantistica in genere, nonché la promozione e l'organizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni sportive (convegni, stage, campi, meeting, conferenze), di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali la società intenderà aderire.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e la realizzazione degli scopi come sopra riportati, la società potrà procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzamento, miglioramento e gestione, in proprio o per conto di terzi, di impianti sportivi, anche in concessione o attraverso subappalti, o affitti di azienda o rami di azienda; potrà svolgere servizi di custodia, pulizia, manutenzione, anche del verde pubblico, nonché curare la sicurezza degli impianti stessi; potrà, inoltre, curare la formazione e lo sviluppo tecnico dei giovani nello sport attraverso il reclutamento, l'organizzazione dei settori giovanili in collaborazione con le società sportive e attraverso stage tecnici formativi rivolti a giocatori ed allenatori, promuovere e organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla società promosse; potrà promuovere lo sport presso scuole, istituti, enti pubblici e associazioni. Potrà, inoltre, operare nella ricerca degli sponsor per società sportive e curare i reciproci rapporti di collaborazione. Potrà curare l'immagine delle società sportive stesse attraverso lo sviluppo del marketing sportivo e assumere dalle società sportive nonché dagli atleti, incarichi di consulenza per la tutela dei reciproci rapporti e interessi. Potrà infine ricercare per conto di sponsor interessati ad investire nello sport le società sportive più idonee a garantire immagine e risultati.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni strumentali che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto comunque nei limiti di legge (D. Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) per l'attività finanziaria e comunque della normativa in materia di società sportive dilettantistiche. In nessun caso i proventi delle attività predette potranno

te.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Articolo 6

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C..

Articolo 7

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 C.C..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 C.C..

Articolo 8

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PRELAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO INTER VIVOS. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi, previa offerta di prelazione agli altri soci in proporzione della quota da ciascuno di essi posseduta.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono tutti i negozi di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, nella più ampia accezione del termine e quindi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento e la donazione, nonché il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione. Per trasferimento deve intendersi anche la costituzione di diritti reali limitati di godimento o di garanzia sulle quote medesime, a qualsiasi titolo avvenga.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante



deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci.

L'offerta, recante l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, dovrà essere comunicata a tutti i soci con lettera raccomandata a.r. e l'esercizio del diritto di prelazione, anche per l'intera quota in caso di unico socio esercente il diritto, dovrà essere comunicato al socio offerente entro trenta giorni da tale comunicazione; in mancanza, il socio sarà libero di trasferire la propria quota.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, o comunque diverso dal denaro, la predetta offerta dovrà parimenti recare l'indicazione del prezzo di cessione onde consentire agli altri soci di esercitare il diritto di prelazione, nei modi, con le forme e nei termini sopra descritti.

In caso di disaccordo sulla valutazione delle quote, il valore delle stesse sarà demandato all'organo arbitrale di cui alla successiva clausola compromissoria.

Il trasferimento delle quote per atto inter vivos può avvenire anche senza previa offerta in prelazione, qualora venga espresso da parte di tutti i soci consenso al trasferimento. Tale consenso dovrà essere manifestato per iscritto tramite lettera raccomandata o forma equipollente.

GRADIMENTO

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo e comunque in ogni caso di trasferimento a terzi per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento con decisione da prendersi dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali di godimento o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà senza indugio attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e dovrà essere comunicata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo rilevante ai sensi dell'art 2479 bis primo comma C.C.. Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio

In caso di diniego di gradimento il socio potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469 C.C..

Il trasferimento della partecipazione, semprechè posto in essere con l'osservanza di quanto sopra prescritto, avrà effetto nei confronti della società ai sensi dell'art. 2470 C.C.. In caso di trasferimento effettuato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, esso non avrà effetto nei confronti della società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e neppure dei diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Articolo 9

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C..

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le deliberazioni indicate dall'art. 2479 C.C..

- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o negli Stati appartenenti all'Unione Europea.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante ai sensi dell'art. 2479 bis, primo comma, C.C. (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio con le modalità previste dalla legge, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione - per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione



anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

- INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

- RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea compete:

- all'Amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso

ce Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione ed in ogni altro caso in cui manchi il soggetto designato statutariamente, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

- QUORUM

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dell'intero capitale sociale, salvo che per le modificazioni del presente statuto nonché per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, decisioni per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

- SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

- VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pub-



le decisioni dei soci.

Articolo 10

AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri.

La fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. nonché da altre norme di legge, dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 C.C.;
- g) non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.;
- h) non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presi-

sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicato previamente alla società da ciascun Consigliere), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci, se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

- DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il Consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

- VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominati, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Articolo 12

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le moda-



Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le mansioni, i poteri e le eventuali retribuzioni.

Articolo 13

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Gli Amministratori o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza legale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega conferita.

La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 14

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Agli Amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Articolo 15

ORGANI DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 9, possono nominare:

o il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti;

o un Revisore;

che dovranno essere nominati e che opereranno ai sensi dell'art. 2477 C.C. e, per quanto non previsto, della normativa in materia di s.p.a..

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C..

In tal caso, tutti i membri effettivi e supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti; la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società: in questi casi peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 17

UTILI

Come precisato all'art. 4 del presente Statuto, in nessun caso i proventi delle attività di cui all'oggetto sociale potranno essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite, pertanto la decisione dei soci, che approva il bilancio, dedotta la somma di cui all'art. 2430 C.C., dovrà disporre che i medesimi siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto.

Articolo 18

RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete nei casi e con le modalità previsti dalla legge, comunque peraltro nel rispetto della normativa vigente in materia di società sportive dilettantistiche.

Articolo 19

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone ai sensi dell'art. 2487 C.C..

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

L'eventuale patrimonio residuo di liquidazione sarà devoluto ai fini sportivi in conformità all'art. 90 comma 18 L. 27 di-

comunque nel rispetto dell'art. 148 comma 8 T.U.I.R..

Articolo 20

DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello rilevante ai sensi dell'art 2479 bis primo comma C.C.;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge del codice civile in materia di società a responsabilità limitata o, in mancanza ed in quanto compatibili, quelle in tema di società per azioni, nonché le norme di leggi speciali in materia di società sportive dilettantistiche."

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Rubano, 19 (diciannove) luglio 2011 (duemilaundici).

IL NOTAIO

Dott. MARCO SILVA

